

**Cancelleria dello Stato**  
**6501 Bellinzona**

Bellinzona, 16 settembre 2008

## **Bollettino stampa informativo del Consiglio di Stato**

### **Procedura di naturalizzazione a livello comunale**

Il Consiglio di Stato nella sua seduta odierna ha preso posizione sull'iniziativa parlamentare 2 giugno 2008 presentata nella forma elaborata da Boris Bignasca e Lorenzo Quadri con la quale postulavano la modifica dell'art. 60 cpv. 3 della Legge organica comunale affinché, in materia di concessione dell'attinenza comunale, il Consiglio comunale si esprima esclusivamente a voto segreto.

A sostegno della loro proposta i due Deputati firmatari dell'atto parlamentare sostengono che il voto palese in materia di concessione dell'attinenza comunale espone il Consigliere comunale a possibili ricatti e rappresaglie da parte di candidati respinti. Rappresenta pertanto un ostacolo all'espressione di quella che è la reale volontà del Consigliere comunale.

Inoltre questa situazione non garantisce un corretto esercizio democratico: quest'ultimo deve avvenire nella massima serenità possibile e in assenza di pressioni esterne.

L'Esecutivo cantonale propone al Parlamento di respingere questa richiesta facendo sostanzialmente notare che con l'approvazione della stessa verrebbe di fatto annullata l'autonomia comunale nell'ambito della scelta del sistema di voto.

Infatti la legislazione cantonale in materia di naturalizzazione dà ai Comuni un'importante competenza in questo ambito, così come la LOC offre loro l'autonomia di adottare il sistema di voto che meglio risponde alle aspettative locali.

Confermando la fiducia nell'ente pubblico locale, il Consiglio di Stato non reputa dunque giustificata una riduzione dell'autonomia comunale in questo ambito.

*Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  
DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI*

- ➔ *Elio Genazzi, Capo della Sezione degli enti locali, [elio.genazzi@ti.ch](mailto:elio.genazzi@ti.ch) - ☎ 091/814.17.12*
- ➔ *Vincenzo Lava, Capo dell'Ufficio centrale dello stato civile, [vincenzo.lava@ti.ch](mailto:vincenzo.lava@ti.ch) - ☎ 091/814.17.62*

## **Nuovo Regolamento sull'utilizzazione dell'energia (RUEn)**

Il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo regolamento sull'utilizzazione dell'energia (RUEn), che considera come prioritario il riscaldamento climatico e sostituisce il Decreto esecutivo del 5 febbraio 2002 sui provvedimenti di risparmio energetico nell'edilizia, adattandone il contenuto in funzione:

- degli obiettivi fissati dalla politica energetica e dalle Linee direttive nell'area prioritaria Riscaldamento climatico, ambiente, energia
- delle schede sul risparmio energetico del Piano di risanamento dell'aria, contemplando in particolare le esigenze per gli edifici pubblici
- del nuovo modello per le prescrizioni cantonali in materia di energia (MoPEC), approvato dalla Conferenza dei Direttori cantonali dell'energia (EnDK)
- dei nuovi orientamenti della politica energetica svizzera contenuti nel Piano d'azione sull'energia, recentemente approvato dal Consiglio federale
- degli adeguamenti all'evoluzione della tecnica, degli aggiornamenti delle norme SIA, e dei nuovi parametri per gli standard MINERGIE in vigore dal 2009.

Il nuovo regolamento introdurrà progressivamente il principio della certificazione energetica cantonale degli edifici, e la possibilità di concordare provvedimenti mirati per i grandi consumatori di energia.

*Per ulteriori informazioni rivolgersi a:*

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Mario Briccola, Ufficio risparmio energetico, mario.briccola@ti.ch, tel. 091/814.37.40

## **Modifica del Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt)**

Il Consiglio di Stato ha modificato il Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) - compiendo un passo importante a favore della qualità dell'aria e di un uso più razionale dell'energia – in base alle recenti modifiche apportate dall'autorità federale all'OIAt e in conformità al Piano di risanamento dell'aria (PRA) del giugno 2007:

- all'art. 5, cpv. 1, lett. a) le competenze dei Comuni (finora solo per impianti alimentati a gasolio e a gas fino a 1 MW) sono estese ai piccoli impianti a combustione alimentati a legna con potenza termica pari o inferiore a 70 kW;
- il nuovo art. 10a vieta il risanamento di un impianto (caldaia e bruciatore) alimentato a gasolio o a gas, tramite la sostituzione del bruciatore se quest'ultimo è alimentato con un combustibile diverso da quello indicato per la caldaia (provvedimento reso necessario dall'uso di risanare tali impianti sostituendo il bruciatore con uno a legna, molto più inquinante di quello preesistente);
- il nuovo art. 10b al cpv. 1 fissa i valori minimi di rendimento per gli impianti alimentati a legna, mentre al cpv. 2 definisce i termini per il rispetto del cpv. 1. A partire dal 2009 i nuovi impianti a legna, oltre ad avere la dichiarazione di conformità ai sensi degli artt. 20 e 20a dell'OIAt, dovranno essere conformi ai limiti

posti dal cpv. 1. Sono ritenuti nuovi non solo gli impianti installati per la prima volta presso l'utente finale, ma anche quelli ristrutturati, ampliati o ripristinati con un costo superiore alla metà di quello di un impianto nuovo.

- Gli acquirenti di un nuovo impianto a legna devono richiedere al venditore una dichiarazione di conformità che attesti il rispetto dell'OIA, così da evitare eventuali spese aggiuntive. Svizzera Energia Legno ha allestito una lista degli impianti di riscaldamento a legna conformi alle nuove norme e che dispongono di una dichiarazione di conformità. La lista può essere scaricata al sito [http://www.energia-legno.ch/index.php?id=lrv\\_konforme\\_holzhei&L=2](http://www.energia-legno.ch/index.php?id=lrv_konforme_holzhei&L=2).

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Luca Colombo, Capufficio protez. aria, [luca.colombo@ti.ch](mailto:luca.colombo@ti.ch), tel. 091/ 814 37 38